

**Atti del Ministero degli Affari Esteri
e del Commissariato dell'emigrazione**

1. — **Personale del Commissariato.**

- a) *Regio decreto in data 15 maggio 1908, con cui si accettano le dimissioni del contrammiraglio Carlo Leone Reynaudi dalle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Vista la domanda presentata dal contrammiraglio Carlo Leone Reynaudi per essere esonerato dalle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni del contrammiraglio Carlo Leone Reynaudi dalle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione a datare dal 15 giugno 1908.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1908, n. 132.

- b) *Regio decreto in data 15 maggio 1908, col quale è nominato il nuovo Commissario generale dell'emigrazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, e l'articolo 13 del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sulla emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il professore Luigi Rossi, deputato al Parlamento, è incaricato delle funzioni di commissario generale dell'emigrazione con una indennità mensile di lire 500, da imputarsi al Fondo per l'emigrazione, con decorrenza dal 15 giugno 1908.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TITTONI.

RAVA.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1908, n. 132.

2. — Costituzione del Consiglio dell'emigrazione.

- a) *Regio decreto in data 4 giugno 1908, n. 385, riguardante la nomina di tre membri del Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1908-1910* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 7 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20, 21 e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con Nostro decreto del 10 luglio 1901 n. 375;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Sono nominati a far parte del Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1908-1910 gli onorevoli signori:

Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento;

Materi comm. Francesco Paolo, deputato al Parlamento;

Nitti prof. Francesco Saverio, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1908, n. 167.

b) *Decreto ministeriale in data 29 luglio 1908, con cui è costituito il Consiglio dell'emigrazione* (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 7 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20 del R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375, per l'esecuzione della legge medesima;

Visto l'art. 3 della Legge 29 giugno 1902, n. 246, concernente l'Ufficio del lavoro;

Visto il Decreto Reale in data 4 giugno 1908, n. 385, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione;

Viste le comunicazioni fatte al Ministero degli affari esteri dai Ministeri indicati dall'art. 7 della legge suddetta per la designazione dei rispettivi delegati;

Vista la comunicazione in data 28 maggio 1908, constatante il risultato della votazione cui furono chiamate le principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno;

DETERMINA:

Il Consiglio dell'emigrazione è costituito come segue:

On. Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento;

On. Materi comm. Francesco Paolo, deputato al Parlamento;

On. Nitti prof. Francesco Saverio, deputato al Parlamento;

On. Rossi prof. Luigi, deputato al Parlamento, commissario generale dell'emigrazione, delegato del Ministero degli affari esteri;

On. Luigi Bodio, senatore del Regno, consigliere di Stato, delegato del Ministero della pubblica istruzione;

Comm. Carlo De' Negri, direttore generale della Statistica, delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1908, n. 243.

Comm. Augusto Mortara, direttore generale del Debito pubblico, delegato del Ministero del Tesoro;

Cav. uff. Carlo Bruno, direttore generale della Marina Mercantile, delegato del Ministero della marina;

Comm. Giulio Gargnani, consigliere delegato in servizio presso il Ministero dell'interno; delegato del Ministero dell'interno;

Prof. Giovanni Montemartini, direttore dell'Ufficio del lavoro;

On. Alberto Merlini, ex deputato al Parlamento, delegato della Lega nazionale delle Società cooperative italiane;

On. Filippo Turati, deputato al Parlamento, delegato delle Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno;

Comm. Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli. Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, li 29 luglio 1908.

TITTONI.

- c) *Regio decreto in data 31 ottobre 1908, con cui sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Consiglio dell'emigrazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 4 giugno 1908, n. 385, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione per triennio 1908-1910;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con Nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1908, n. 243.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono nominati, nel Consiglio dell'emigrazione, per il triennio 1908-1910:

L'on. Bodio professor Luigi, senatore del Regno, presidente;

L'on. Materi comm. Francesco Paolo, deputato al Parlamento, vicepresidente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a bordo della R. nave " Vittorio Emanuele ", addì 31 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

3. — **Emigranti italiani che rimpatriano.**

Regio decreto in data 28 giugno 1908, n. 411, con cui si danno norme per tutelare i passeggeri italiani di 3.^a classe che ritornano in patria da porti americani a bordo di piroscafi non iscritti in patente di vettore d'emigranti (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 170, ultima parte, del Regolamento sull'emigrazione, approvato con Nostro Decreto n. 375 del 10 luglio 1901 e modificato col Decreto 11 dicembre 1902, n. 540;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di concerto col Ministro della Marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il capitano nazionale o straniero di piroscafo non iscritto in

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 luglio 1908, n. 170.

patente di vettore di emigranti, che imprenda viaggi da porti americani, qualora imbarchi più di cinquanta passeggeri italiani di 3^a classe, o di classe equivalente, diretti ad un porto del Regno, deve munirsi di speciale licenza della Regia Autorità consolare italiana.

La licenza non potrà essere accordata:

a) se il piroscafo fu precedentemente escluso o radiato dai servizi dell'emigrazione;

b) se il piroscafo non è diretto ad uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge sull'emigrazione (1);

c) se il piroscafo non ha i requisiti di velocità, qualità nautiche, assetto e corredo conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, approvato con regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375, e modificato col Decreto 11 dicembre 1902, n. 540;

d) se ai passeggeri di 3^a classe non si dà un trattamento di vitto ed alloggio non inferiore a quello richiesto per gli emigranti in partenza dal Regno;

e) se il piroscafo non imbarca un medico italiano, autorizzato dal Console, perchè nella traversata abbia la cura igienica e l'assistenza sanitaria dei passeggeri.

L'Autorità consolare subordinerà la licenza, ove lo creda, ad una preventiva ispezione del piroscafo, che farà eseguire da perito di sua fiducia a spese del capitano.

La licenza dovrà indicare tutte le condizioni che vennero imposte al capitano.

Il capitano, giunto nel porto del Regno in cui dovrà sbarcare i passeggeri, invierà l'elenco prescritto dall'art. 185 del Regolamento sulla emigrazione all'Ispettore dell'emigrazione.

L'Ispettore dell'emigrazione, prima che il piroscafo sia ammesso dall'Ufficio di porto a sbarcare i passeggeri, dovrà recarsi a bordo e procedere alla visita prescritta dall'art. 186 del precitato Regolamento.

(1) Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Art. 2.

Il capitano che non siasi munito della licenza consolare o che nella traversata abbia contravvenuto ad alcuna delle condizioni indicate nella licenza, sarà punito a termini di legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
MIRABELLO.

— Norme per la presentazione, l'istruzione e l'accoglimento delle domande per concessioni dei terreni nel Benadir.

(Lettera in data 9 luglio 1908 del Ministro degli affari esteri al Governatore del Benadir).

Non ostante che le presenti condizioni della Colonia non permettano di stabilire di quali zone di terreno si possa al momento disporre per il rilascio di concessioni, e non ostante la mancanza dell'Ordinamento fondiario del Benadir, il Governo non crede sia il caso di arrestare la presentazione delle domande per concessioni a scopo di coltivazione nelle varie regioni della Colonia stessa.

Sembra però opportuno, in vista dell'affluire delle richieste, a prevenire eventuali contestazioni, di stabilire alcune norme circa l'accoglimento delle domande e la loro istruzione, dalla data della presentazione al giorno in cui la concessione venga nelle regolari forme rilasciata; e queste norme è necessario siano rese di pubblica ragione, affinchè i privati possano regolarsi nei loro rapporti con l'Autorità concedente.

Ed occorre anzitutto chiarire che l'accettazione e la istruzione delle domande non impegnano il Governo alla effettiva concessione dei terreni se non in quanto lo permettano le condizioni della Colonia e lo consenta l'estensione delle terre che risulteranno progressivamente concedibili.

Le domande di concessione dovranno essere rivolte a questo Ministero, sia direttamente, sia per il tramite del Governo della Colonia, quando il richiedente risieda o si trovi temporaneamente nel Benadir.

Il richiedente dovrà indicare in linea generale la regione nella quale desidererebbe la concessione, e la coltivazione cui intenderebbe sottoporla, e far conoscere il capitale che, in proprio o per accordi con capitalisti, egli potrebbe impiegare nella concessione che richiede, dichiarandosi disposto a sottostare alle condizioni che il regio Governo imporrà ai concessionari, e ad accettare quella estensione di terreno che, in relazione ai capitali dimostrati, si riterrà opportuno concedergli.

Per l'istruzione delle domande questo Ministero procederà all'accertamento della serietà di intenti e delle capacità dei richiedenti, come pure della loro solidità finanziaria, sia per mezzo delle locali Autorità del Regno, sia esigendo direttamente notizie e documenti dagli interessati.

Compiuto tale accertamento, e determinata con la Signoria Vostra la possibilità di concedere il terreno, si darà l'autorizzazione al richiedente di procedere sul luogo alla scelta del terreno stesso d'accordo con un rappresentante di codesto Governo, per poi stipulare il relativo contratto, da sottoporre all'esame del Consiglio Coloniale ed alla Sanzione Reale.

Qualora, per speciali ragioni, l'istruzione della domanda riesca facile a codesto Governo, la Signoria Vostra, sotto la sua piena responsabilità potrà direttamente compierla, trasmettendo al più presto a questo Ministero gli atti che vi si riferiscono, acciocchè si possa procedere all'autorizzazione per la scelta dei terreni.

La data di questa autorizzazione servirà a stabilire l'ordine di precedenza delle concessioni e la priorità nella scelta dei terreni.

Per tale scelta i richiedenti potranno delegare persone di loro fiducia, esclusi però gli altri concessionari e coloro che abbiano presentato a loro nome domande di concessione o abbiano già altra delega analoga.

L'ulteriore procedura del contratto è regolata dagli art. 4 e 6 della legge 5 aprile 1908 sull'ordinamento della Somalia italiana.

5.— Noli massimi per il trasporto degli emigranti
nel terzo quadrimestre (1° settembre-31 dicembre) 1908.

Pubblichiamo qui appresso i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre 1908. Detti noli sono stati approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 3 agosto 1908, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 stesso mese:

Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Navigazione Generale Italiana.

Duca degli Abruzzi	200
Regina Elena	200
Umbria	190
Sicilia	190
Sardegna	190
Liguria	190
Lombardia	190
Lazio	185
Sannio	185
Campania	185

La Veloce.

Europa	190
Italia	190
Brasile	190
Argentina	190
Savoia	190
Nord America	185
Città di Milano	168
Città di Torino	168

Lloyd Italiano.

Mendoza	190
Cordova	190
Indiana	190
Luisiana	190
Virginia	190
Florida	190

Cyp. Fabre & C.ie

Venezia	190
Madonna	190
Germania	185
Roma	185

Anchor Line.

Italia	175
Perugia	168
Calabria	168
Algeria	138

Hamburg-Amerika Linie.

Deutschland	190
Moltke	190
Hamburg	190
Bulgaria	170
Batavia	165

Italia.

Ancona (1)	200
Siena	185
Bologna	185
Ravenna	180
Toscana	180

White Star Line.

Cedric	190
Republic	190
Cretic	190

(1) Lo stesso nolo anche per Filadelfia.

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Norddeutscher Lloyd.		Léon XIII	165
Kaiser Wilhelm der Grosse	190	Manuel Calvo	165
Königin Luise	190	P. de Satrustegui	165
König Albert	190	Montevideo	165
Prinzess Irene	190	Montserrat	165
Barbarossa	190	Antonio Lopez.	165
Friedrich der Grosse	190		
Neckar	185	Siculo-Americana.	
Weimar	180	San Giorgio	185
Gera	180	San Giovanni	185
Unione Austriaca di Navigazione.		Lloyd Sabaud.	
Sofia Hohenberg	160	Tomaso di Savoia	200
Francesca	160	Principe di Udine	200
Compagnia Transatlantica di Barcellona.		Re d'Italia	190
Buenos Ayres	165	Principe di Piemonte	190
		Regina d'Italia	185

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Navigazione Generale Italiana.		La Veloce.	
Duca degli Abruzzi	225	Europa	215
Regina Elena	225	Italia	215
Umbria	215	Brasile	215
Sicilia	215	Argentina	215
Sardegna.	215	Savoia	215
Liguria	215	Nord America	210
Lombardia	215	Città di Milano	193
Lazio	210	Città di Torino	193
Sannio	210		
Campania	210		

Linea del Brasile.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.

Duca degli Abruzzi	195
Regina Elena	195
Umbria	184
Sicilia	184
Sardegna	184
Liguria	184
Lombardia	184
Lazio	179
Sannio	179
Campania	179

Transports Maritimes à vapeur.

Plata	179
Pampa	179
Formosa	179
Espagne	164
Italie	164
Algérie	164
France	164
Aquitaine	159
Provence	159

Lloyd Italiano.

Mendoza	184
Cordova	184
Indiana	184
Luisiana	184
Virginia	184
Florida	184

La Veloce.

Europa	184
Italia	184

Brasile	184
Argentina	184
Savoia	184
Nord America	179
Città di Milano	162
Città di Torino	162

Ligure-Brasiliana.

Re Umberto	166
Rio Amazonas	164
Minas	164

Italia.

Ancona	195
Siena	179
Bologna	179
Ravenna	174
Toscana	174

Lloyd Sabauda.

Tomaso di Savoia	195
Principe di Udine	195
Re d'Italia	184
Principe di Piemonte	184
Regina d'Italia	179

Unione Austriaca di Navigazione.

Sofia Hohenberg	155
Francesca	155

Hamburg-Amerika Linie.

Bulgaria	165
Batavia	160

Linea del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Ayres).

Navigazione Generale Italiana.	Lloyd Italiano.
Duca degli Abruzzi 210	Mendoza 196
Regina Elena 210	Cordova 196
Umbria 196	Indiana 196
Sicilia 196	Luisiana 196
Sardegna 196	Virginia 196
Liguria 196	Florida 196
Lombardia 196	
Lazio 191	
Sannio 191	
Campania 191	
	Transports Maritimes à vapeur.
Italia.	Plata 191
Ancona 210	Pampa 191
Siena 191	Formosa 191
Bologna 191	Espagne 171
Ravenna 181	Italie 171
Toscana 181	Algérie 171
	France 171
	Aquitaine 166
	Provence 166
La Veloce.	Compagnia Transatlantica di Barcellona.
Europa 196	Buenos Ayres 176
Italia 196	Léon XIII 176
Brasile 196	Manuel Calvo 176
Argentina 196	P. de Satrustegui 176
Savoia 196	Montevideo 176
Nord America 191	Montserrat 176
Città di Milano 176	Antonio Lopez 176
Città di Torino 176	

Segue : **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Ayres).

Unione Austriaca di Navigazione.	Lloyd Sabaud.
Sofia Hohenberg 166	Tomaso di Savoia 210
Francesca 166	Principe di Udine 210
	Re d'Italia 196
	Principe di Piemonte 196
	Regina d'Italia 191
	Hamburg-Amerika Linie.
	Bulgaria 176
	Batavia 171

Linea del Centro America.

La Veloce.	Compagnia Transatlantica di Barcellona.
Europa 200	Buenos Ayres 190
Italia 200	Léon XIII 190
Brasile 200	Manuel Calvo 190
Argentina 200	P. de Satrustegui 190
Savoia 200	Montevideo 190
Nord America 195	Montserrat 190
Città di Milano 195	Antonio Lopez 190
Città di Torino 195	

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 205 pei piroscafi Europa, Italia, Brasile, Argentina e Savoia, e lire 200 pei piroscafi Nord America, Città di Milano e Città di Torino.

(2) Dall'Italia per Puertorico. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon; in lire 220 per Habana, e in lire 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

6. — **Atti per lo svincolo delle cauzioni dell'ex vettore di emigranti sig. Ottavio Zino (1) e della Società anonima genovese di navigazione a vapore.**

*Domanda del sig. Ottavio Zino, ex vettore di emigranti,
per lo svincolo della cauzione.*

Savona, 16 settembre 1908.

A S. E. il Ministro degli Esteri — Roma.

Essendo cessata col 31 dicembre 1907 la mia qualità di vettore di emigranti, pregiomi far istanza all'E. V. perchè voglia ordinare lo svincolo e la restituzione della cauzione di lire 120,000, in rendita dello Stato, da me depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Con piena osservanza.

Firmato: OTTAVIO ZINO.

Ordinanza del Commissariato dell'emigrazione, con la quale si fissa la data di cessazione della qualità di vettore nel sig. Ottavio Zino.

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Vista l'istanza in data 16 settembre 1908, con la quale il sig. Ottavio Zino chiede la restituzione del capitale nominale di lire centoventimila (L. 6,000 di rendita annua, consolidato italiano già 5 per cento), depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, in esecuzione dei decreti del Ministero degli Affari Esteri del 21 settembre 1901 e del 18 ottobre 1901, e risultante sulle polizze n. 5354 del 30 settembre 1901 e n. 5374 del 26 settembre 1901. Tale deposito fu eseguito a titolo di cauzione in garanzia delle operazioni compiute dal predetto sig. Ottavio Zino e dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1908, n. 232.

Ritenuto che il sig. Ottavio Zino, nella sua patente di vettore per l'anno 1907, aveva iscritti i soli piroscafi *Attività* ed *Equità*, il primo dei quali non eseguì alcun viaggio in servizio di emigrazione durante l'anno, mentre il piroscavo *Equità* compiva l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione, partendo da Genova il 1° dicembre 1907 ed arrivando a destinazione il 30 dello stesso mese;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, e 77, 53 e 86 del Regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375;

ORDINA :

A datare dal 31 dicembre 1907 si ritiene cessata nel sig. Ottavio Zino la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla emigrazione si farà luogo, senza responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'Emigrazione, alla restituzione di detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, di cui sia già stato dato in tempo avviso sia al detto Ministero che al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza, insieme con la domanda del sig. Zino, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino dell'Emigrazione* e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Dato a Roma, li 30 settembre 1908.

Pel Commissario Generale

E. ROSSI.

Decreto ministeriale in data 17 ottobre 1908, con cui è svincolata la cauzione della Società anonima genovese di navigazione a vapore.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza 29 gennaio 1908, con la quale la Società anonima genovese di navigazione a vapore, già vettore di emigranti, chiede lo svincolo dei depositi di complessive lire centoquarantamila di capitale nominale, eseguiti presso la Cassa Depositi e Prestiti nei giorni 16 ottobre 1902 e 31 dicembre 1906, coi numeri 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 7112 e 7113 di polizze, in esecuzione dei nostri decreti del 29 agosto 1902 e del 3 dicembre 1906;

Vista l'ordinanza del Commissariato dell'emigrazione in data 26 marzo 1908, con la quale fu stabilita al 6 dicembre 1907 la data da cui si ritiene cessata nella Società anonima genovese di navigazione a vapore la qualità di vettore di emigranti;

Visto che la detta ordinanza del Commissariato dell'emigrazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (n. 75 del 30 marzo 1908) ed affissa nei locali degli Ispettorati d'emigrazione e nelle Capitanerie di porto di Genova, Napoli, Palermo e Messina;

Visto che nessun avviso di giudizi pendenti è stato dato dagli interessati;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 47, 53 e 86 del Regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Su proposta del Commissariato generale dell'emigrazione;

DECRETA :

La cauzione di lire centoquarantamila di capitale nominale, prestata dalla Società anonima genovese di navigazione a vapore, è svincolata, senza responsabilità del sottoscritto e del Commissariato dell'emigrazione, e può essere restituita agli aventi diritto.

Fatto in doppio originale.

Roma, addì 17 ottobre 1908.

Firmato : TITTONI.

7. — Circolari del Commissariato dell'emigrazione.

a) *Circolare n. 11320 - 23 in data 23 luglio 1908 ai R.R. Consoli nei paesi di America, riguardante il trasporto di emigrati italiani che rimpatriano.*

Pregiomi inviare alla S. V. Ill.ma le accluse copie del R. Decreto 28 giugno u. s., n. 411, che stabilisce le norme per tutelare i passeggeri italiani che ritornano in patria dai porti americani, in terza classe, a bordo dei piroscafi non iscritti in patente di vettore di emigranti (1).

Si acclude pure un elenco di piroscafi per i quali non dovrà essere rilasciata la licenza di cui all'art. 1 del prefato R. Decreto.

È superfluo che io segnali alla S. V. Ill.ma la necessità che le indagini circa i requisiti a cui i piroscafi debbono rispondere vengano eseguite con stretto rigore, perchè non resti eluso lo scopo avuto di mira nell'emanazione del decreto in esame. E ciò a tanto maggior ragione per i piroscafi di bandiera estera, sui quali è così difficile ottenere un trattamento conveniente, sotto ogni riguardo, per i nostri rimpatrianti.

Resta affidata alla prudenza della S. V. la facoltà di rilasciare la licenza di viaggio in viaggio o valevole per un determinato tempo, che non dovrebbe però superare 12 mesi, secondo l'affidamento maggiore o minore del buon servizio che può dare il piroscafo, anche in relazione del personale imbarcato in servizio dei passeggeri e del medico italiano cui sono affidate l'assistenza sanitaria e le misure igieniche.

Il numero di *cinquanta* passeggeri, indicato nell'art. 1 del Decreto, va inteso in senso analogo alle prescrizioni sancite per gli emigranti dagli articoli 108 e 167 del Regolamento, e cioè sono esclusi dal calcolo i bambini di età minore di un anno, e due fanciulli da uno a dieci anni non compiuti saranno computati per un passeggero.

La licenza consolare dovrà specificare con la maggior partico-

(1) Il citato R. Decreto è riprodotto a pag. 74 del presente fascicolo.

lareggiata precisione le condizioni imposte al capitano, per evitare ogni possibilità di equivoci, e facilitare alle nostre Autorità del porto di approdo l'accertamento della regolarità del servizio, ed eventualmente la constatazione delle contravvenzioni incorse.

La S. V. vorrà compiacersi di far consegnare copia del R. Decreto a ciascuna Compagnia od armatore nazionale o straniero che abbia nella circoscrizione di codesto R. Consolato la sede principale dei suoi uffici, oppure la succursale od un'agenzia, e disporre che lo stesso R. Decreto venga anche portato a cognizione dei raccomandatari, spedizionieri, ecc., che, senza essere legali rappresentanti, in qualche modo s'ingeriscono in affari riguardanti Compagnie, armatori o capitani di piroscafi adibiti al trasporto di passeggeri in approdo nei porti di codesta giurisdizione.

Ove sia del caso, prego d'impartire opportune istruzioni al riguardo alle dipendenti Agenzie consolari.

b) Circolare n. 14809 - 6 in data 1° ottobre 1908 ai vettori di emigranti, riguardante il rimborso di biglietti prepagati e di biglietti di ritorno.

Quest'ufficio ha notizia che le agenzie di America dei signori vettori, quando rimborsano biglietti prepagati e biglietti di ritorno, operano ritenute che hanno dato luogo a giusti rilievi delle RR. Autorità consolari e a reclami degli interessati.

La questione è stata esaminata dall'ufficio scrivente, di concerto con la R. Avvocatura generale erariale, e si è venuti alle seguenti determinazioni:

1. *Circa il rimborso dei biglietti di ritorno.* — È stato segnalato un grave non infrequente abuso. Quando per mancanza di posti a bordo resti un certo numero di rimpatrianti a terra, ad essi viene rimborsato il prezzo del biglietto dopo operata una ritenuta.

L'illegalità di questa ritenuta è evidente. Si tratta di una rottura di contratto per causa e fatto estraneo all'emigrante e

che potrebbe dargli titolo ad un'azione di danni. E quindi in tali casi non può essere mai ammessa una ritenuta per qualsiasi ragione.

2. *Circa il rimborso dei biglietti prepagati.* — Nei casi in cui l'emigrante non si vale del biglietto prepagato ed il compratore di esso ne chiede il rimborso, vengono operate ritenute per titoli diversi.

Ora, dato che i biglietti d'imbarco e prepagati hanno la stessa funzione, ed in un certo senso possono considerarsi equivalenti, è ovvio che non possa mai operarsi una ritenuta, quando la partenza non abbia luogo per le ragioni indicate nell'art. 21, secondo comma, della legge.

Per gli altri casi quest'ufficio fa presente che nessuna ritenuta può essere operata se non sia stata stabilita nel biglietto prepagato, e se in esso *non ne sia stata determinata la misura*. Al riguardo interesse vivamente i signori vettori perchè tale ritenuta sia determinata in limiti ragionevoli, avvertendo che, in caso contrario, il Commissariato sarà costretto a promuovere gli opportuni provvedimenti per disciplinare questa materia.

Prego i signori vettori di dare le opportune disposizioni alle loro agenzie di America e di favorirmi un cenno di assicurazione al riguardo.

c) Circolare n. XX, in data 30 novembre 1908, ai prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali e questori del Regno, concernente l'emigrazione al Brasile.

Il Commissariato con la circolare XIII del 10 ottobre u. s. richiamava l'attenzione delle SS. LL. sulle dolorose condizioni nelle quali si trovano molti nostri connazionali nelle *Fazende* del Brasile e sulle male arti di cui si valgono gli arruolatori clandestini per indurre i lavoratori ad emigrare colà.

Il Commissariato aveva raccomandato, nell'applicazione del decreto ministeriale del 2 Febbraio 1906, di non rilasciare passaporti per il Brasile senza aver prima compiuta un'inchiesta

sulle condizioni economiche dei partenti, sugli intermediari che si intromettessero per far ottenere il passaporto e sui vincoli di parentela tra gli emigranti e le persone che esse si propongono di raggiungere. E questo per impedire che con largo uso di biglietti di chiamata si eludesse il divieto dell'emigrazione gratuita.

Dalle informazioni che da più fonti giungono al Commissariato, risulta che la situazione economica attuale del Brasile in generale, e specialmente dello Stato di San Paolo, che assorbe il maggior numero di emigranti, si mantiene sfavorevole. E pertanto ad evitare agli emigranti danni e pericoli, di cui è impossibile valutare preventivamente la gravità, converrà intensificare la sorveglianza sui tentativi di partenze clandestine, e dare la più rigorosa applicazione alle disposizioni vigenti.

Il Commissariato confida nell'esperimentato zelo e nell'interessamento delle Regie Autorità provinciali per un'azione in tal senso, oculata ed efficace.

d) Circolare, n. XXI, in data 10 novembre 1908, ai prefetti e sottoprefetti, commissari distrettuali e questori del Regno, concernente il rilascio dei passaporti per l'Eritrea.

Ad opportuna notizia di codesto R. Ufficio si trascrivono qui appresso le norme stabilite dal Governo dell'Eritrea circa l'immigrazione in quella Colonia, norme che furono pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Regno del 15 maggio 1908, n. 115.

Norme stabilite dal Governo dell'Eritrea circa l'immigrazione operaia nella colonia.

Il Governo dell'Eritrea, allo scopo di prevenire un dannoso accorrere di operai nella Colonia pei lavori che vi si iniziano per la costruzione della linea ferroviaria del tronco Ghinda-Nafasit, avverte che pel compimento di quei lavori è più che sufficiente la mano d'opera attualmente esistente nella Colonia e che quindi

coloro i quali si recassero in Eritrea con la speranza di trovarvi occupazione andrebbero incontro sicuramente a spese non indifferenti con la certezza di dover presto rimpatriare.

È pertanto assolutamente da sconsigliare l'immigrazione d'operai in Eritrea, ove sono tuttora rigorosamente applicate le seguenti disposizioni emanate dal Governo coloniale con decreto del 30 settembre 1904:

ART. 1.

Non è permesso lo sbarco in Colonia di alcun immigrante, se non dietro il deposito della somma di L. 100, da servire quale cauzione per le spese d'un eventuale viaggio di rimpatrio. Tale somma è determinata in base alla tariffa concordata tra il Regio Ministero degli Affari esteri e la Società di Navigazione generale italiana, con convenzione 26 settembre 1900, per il trasporto degli indigenti in genere nel tragitto da Massaua a Napoli.

ART. 2.

Il suddetto deposito, ove non debba essere eseguito dall'emigrante presso l'Agenzia marittima del luogo d'imbarco, viene fatto all'atto dello sbarco in Colonia presso l'Autorità di pubblica sicurezza del luogo.

ART. 3.

Detto deposito sarà tosto convertito in libretto della Cassa postale di risparmio, a favore dell'immigrante, coi vincoli e le cautele del caso. Gli interessi sulle somme depositate si accumuleranno sul libretto stesso.

ART. 4.

I militari che desiderano ottenere il congedo in Colonia, dovranno effettuare il prescritto deposito presso l'Autorità di pubblica sicurezza del luogo dove intendono fissare la propria residenza.

ART. 5.

Nessuna delle persone che, a norma del presente decreto, siano obbligate ad eseguire il suddetto deposito, potrà esserne esentata, non essendo ammessa in sostituzione alcun'altra garanzia nè personale nè reale.

Potranno, in via eccezionale, essere esentati dal deposito gli immigranti in comitiva, muniti di regolare contratto di lavoro per conto di una società od impresa, che se ne renda, in ogni caso, garante.

ART. 6.

Il deposito stesso non potrà per nessuna ragione essere restituito se non all'atto del rimpatrio e per l'acquisto del relativo biglietto di passaggio.

Qualora il rimpatriante non si trovi nelle condizioni volute e da far constare mediante certificato rilasciato dalle Autorità competenti, per ottenere il passaggio alla tariffa ridotta per gl'indigenti, dovrà pagare la differenza in base alla tariffa ordinaria, senza di che non si farà luogo alla restituzione della somma depositata.

Qualora invece il rimpatriante, a giudizio insindacabile della Autorità governativa, risulti effettivamente indigente, gli sarà corrisposta l'eventuale differenza fra la somma depositata e il prezzo stabilito per il passaggio a tariffa ridotta.

ART. 7.

Il detto deposito potrà essere anche restituito all'immigrato dopo dieci anni di residenza in Colonia, quando dia sufficienti garanzie per essersi costituito una qualche proprietà immobiliare o per aver migliorato sensibilmente una concessione ottenuta o per avere avviato un qualche traffico.

Coloro che abbiano in tal modo ottenuto la restituzione del deposito, qualora cedano la loro proprietà, concessione od azienda, dovranno farne denunzia alla locale Autorità di pubblica sicurezza ed eseguire il prescritto deposito.

ART. 8.

Coloro che per effetto delle disposizioni sinora vigenti si trovino ad avere depositato una somma maggiore di quella prescritta dal presente decreto, potranno ritirare la differenza, facendone domanda all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo non più tardi del 31 dicembre p. v. In caso diverso tutta la somma già depositata sarà convertita in libretto postale di risparmio a norma del precedente art. 3.

ART. 9.

Restano ferme le garanzie già prestate da terzi a favore degli immigrati finora ammessi in esenzione di deposito od a cui il deposito venne restituito dietro presentazione delle garanzie medesime.

ART. 10.

La disposizione contenuta nel precedente art. 7 non è applicabile a coloro che già si trovano ad aver eseguito il deposito, se non dopo trascorso il termine ivi indicato, con decorrenza dalla data del presente decreto.

ART. 11.

Gli immigranti che dopo tre mesi di soggiorno in Colonia non vi abbiano trovato lavoro o non abbiano modo di sussistenza, saranno rimpatriati ai sensi dell'art. 39, lett. c), dell'ordinamento della pubblica sicurezza nell'Eritrea.

ART. 12.

Agli effetti del presente decreto è considerato immigrante qualunque europeo, ad eccezione dei militari e degli impiegati governativi e coloniali, che giunga in Colonia viaggiando in terza classe.

ART. 13.

L'Autorità di pubblica sicurezza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

e) Circolare n. XXII, in data 6 dicembre 1908, ai prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali del Regno, concernente l'istituzione in New York della Casa per gli emigranti italiani.

Mi pregio inviare alla S. V. alcune copie di una circolare del Commissariato circa l'istituzione in New York della Casa degli emigranti italiani (1).

Nella circolare che fu diramata ai Comitati locali per l'emigrazione è contenuta una succinta notizia degli scopi e del funzionamento di detta istituzione destinata ad ovviare agli abusi, di cui gli emigranti inesperti sono vittime al loro arrivo a New York.

Mi pregio pertanto di richiamare tutta l'attenzione della S. V. sull'importante argomento e confido nello zelo e interessamento delle Autorità da Lei dipendenti perchè alle notizie contenute nella circolare sia data larga diffusione, anche a mezzo della stampa locale.

(1) La circolare citata è riprodotta a pag. 95 del presente fascicolo.